SENTENZA N. 115/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 71023** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Alberto Fadda, contro: MEF e Ministero della Giustizia;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver prestato servizio quale Assistente Capo della Polizia Penitenziaria dal 1982 al 2012 e di essere cessato dal servizio a domanda; premesso altresì di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata, nonché dell'equo indennizzo in data 31/5/2001;

tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della pensione privilegiata.

Non si costituiva il MEF, né il Ministero della Giustizia.

In corso di giudizio veniva disposta ed espletata CTU medico-legale.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti qui di seguito precisati.

Dal parere medico-legale versato in atti, e la cui motivazione in questa sede si richiama, quale parte integrante della presente sentenza, si evince che il ricorrente è attualmente affetto da *"esofagite; gastroduodenite; sinusopatia mascellare bilaterale e otite media catarrale; scoliosi del tratto lombare; esiti di colicistectomia; colite spastica"*; le patologie di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 sono state giudicate non dipendenti da causa di servizio, laddove la patologia di cui al n. 3, a carico dell'apparato otorinolaringoiatrico è stata valutata dipendente da causa di servizio ed ascritta alla tabella B annessa al DPR 834/1981 e ritenuta indennizzabile con due annualità di Tabella A di ottava categoria.

Ai sensi dell'art. 64 del DPR 1092/73 *"il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio"*. Pertanto, i requisiti per la concessione della pensione privilegiata sono: la dipendenza da causa di servizio della patologia; l'ascrivibilità alla tab. A; l'inidoneità al servizio al momento della cessazione.

Non sussistendo, nel caso di specie, il secondo requisito (ascrivibilità alla Tab. A), necessario onde potersi riconoscere la pensione di privilegio, la domanda va disattesa.

Va pertanto riconosciuto al ricorrente il solo indennizzo, che esula da questa giurisdizione ma che, nel caso di specie, ben può attribuirsi nell'odierna sede, atteso che il ricorrente ha -correttamente- proposto una domanda (pensione di privilegio)

ricadente nella giurisdizione contabile e che l'indennizzo rappresenta un *minus* riconosciuto dal CTU in luogo della pensione di privilegio.

La valutazione medico-legale effettuata dal CML appare in questa sede condivisibile, in quanto sorretta da motivazione logica ed esaustiva, non ravvisandosi invero vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l'apparente attendibilità del richiamato parere.

Attesa la complessità della questione, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, riconosce al ricorrente un indennizzo pari a due annualità di Tabella A, ottava categoria;

compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 4/4/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE

Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

14.04.2025

Il Direttore della segreteria
Maurizio Lanzilli